

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/05/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34999-responsabilit-e-polizza-per-danno-erariale>

Autore: Lazzini Sonia

Responsabilità e polizza per danno erariale

Dossier responsabilità della PA intesa come apparato, Polizza della responsabilità per danno erariale e mancata legittimazione passiva della compagnia di assicurazioni, Il parere della Corte dei Conti, Differenza fra responsabilità civile della PA intesa come apparato e la responsabilità amministrativa della singola persona

sommario

DOSSIER_RESPONSABILITA' DELLA PA INTESA COME APPARATO, POLIZZA DELLA RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE E MANCATA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI.....1

IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI_DIFERENZA FRA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PA INTESA COME APPARATO E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLA SINGOLA PERSONA.....1

in sede civile l'amministrazione puo' essere condannata qualora vi siano gli elementi, soggettivi ed oggettivi, per l'applicazione dell'articolo 2043 cc_in particolar modo il dolo o la colpa (senza alcuna distinzione sul grado della stessa).....1

mentre in sede di determinazione del danno erariale, la Corte dei Conti dovrà verificare il dolo o LA COLPA GRAVE del singolo responsabile.....1

ma non solo_al fine di assicurare una corretta quantificazione della condanna, dovrà valutare l'eventuale vantaggio comunque conseguito all'amministrazione o dalla comunità di riferimento, con il comportamento, pur per altri versi dannoso, da lui tenuto, potendo, inoltre, ricorrere anche dell'applicazione del potere riduttivo.....2

alla pa intesa come apparato va applicato l'art 2043 cc_mentre al singolo, imputabilità solo per dolo o colpa grave.....2

ai responsabili, la corte dei conti, imputa una quota di danno al netto del massimale della polizza (non attivata per ritardo nel pagamento del premio).....2

le finanze aziendali non avrebbero subito un pregiudizio economico nella misura in cui sarebbe intervenuta la copertura assicurativa, se non fosse intervenuto un colpevole ritardo nel pagamento del premio indispensabile per "attivare" la polizza.....2

Premesso che il Giudice Contabile, nel determinare il danno ascrivibile ai convenuti, deve tener conto della parte di danno eziologicamente collegabile ad altri eventuali eventi o comportamenti (anche di soggetti eventualmente non chiamati in giudizio, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario), nella fattispecie all'esame la mancata tempestiva attivazione del contratto già stipulato si pone in indubbio rapporto di causalità con il danno, ma, come precedentemente già detto, soltanto nella misura in cui sarebbe intervenuta la copertura assicurativa.....2

colpevole ritardo pagamento polizza ente_danno erariale quindi al netto del massimale ancorchè non erogato.....3

ERRORE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO che ha dedotto dal danno il massimale di polizza senza maggiorarlo della rivalutazione monetaria_.....3

applicando il coefficiente di rivalutazione ISTAT si perviene all'importo rivalutato di € 104.880,11. Tale importo (e non quello di € 51.645,69) va scomputato dal danno liquidato in sede civile.....3

Esclusa la fondatezza dell'appello per quanto riguarda l'elemento soggettivo della responsabilità e preso atto della ripartizione dell'addebito nelle quote indicate in sentenza (80% a P_ e 20% a S_), osserva il Collegio che il gravame merita parziale accoglimento per quanto concerne il dedotto errore sulla incidenza del massimale della polizza assicurativa che è stato scomputato dai primi giudici.....3

Al riguardo, occorre innanzitutto rammentare che la Sezione territoriale ha ritenuto di detrarre dall'importo liquidato dall'Azienda sanitaria ai soggetti danneggiati (€ 224.636,18) la somma corrispondente al massimale assicurato (€ 51.645,69); massimale che la ASL non ha potuto recuperare a carico della compagnia di assicurazioni, in quanto il premio è stato pagato in ritardo. In sostanza, ravvisato il concorso di colpa di coloro ai quali era addebitabile il ritardo nella attivazione della polizza, ha quantificato il danno imputabile ai convenuti nella somma di € 172.990,49; con la conseguenza che - applicando il 20% su € 172.990,49 - il dott. S_ è stato condannato al pagamento dell'importo di € 34.598,10.....3

anche per il giudice di appello Corte Conti, il danno imputabile va scorporato del massimale di polizza, anche se non attivabile.....4

IL CONVENUTO NON VIENE AUTORIZZATO ALLA CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE, CON IL QUALE AVEVA STIPULATO UNA POLIZZA CHE, FRA L'ALTRO, CONTEMPLAVA LA GARANZIA PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....4

l'eventuale coinvolgimento nel giudizio di soggetti terzi, dai quali il convenuto pretende essere garantito, comporterebbe, inevitabilmente, la sottoposizione alla cognizione del Giudice contabile anche di profili inerenti il rapporto interno di garanzia tra il convenuto ed il convenendo.....4

Essendo quel rapporto governato dalle ordinarie regole civilistiche, esso risulta conoscibile esclusivamente in altro plesso giudiziario (Giudice ordinario) esulando, perciò, dalla giurisdizione di questa Corte.....4

carattere risarcitorio o sanzionatorio della responsabilità danno erariale_ non ammissione della Compagnia di assicurazioni.....5

ESULA DALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LA COGNIZIONE IN ORDINE AI PROFILI INERENTI IL RAPPORTO DI GARANZIA INTERCORRENTE TRA IL SOGGETTO CITATO IN GIUDIZIO PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E LA SOCIETÀ ASSICURATRICE, COGNIZIONE CHE APPARTIENE ESCLUSIVAMENTE ALLA SFERA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ORDINARIO.....5

Preliminarmente, il C_ ha contestato la statuizione con cui la predetta sentenza ha rigettato la sua richiesta finalizzata ad ottenere l'autorizzazione a chiamare in garanzia la società assicuratrice "Compagnia assicurativa" (con cui egli aveva stipulato una polizza per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità amministrativa per danno erariale), avendo il Giudice di primo grado affermato che, in base alla consolidata giurisprudenza, esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti la cognizione in ordine ai profili inerenti il rapporto di garanzia intercorrente tra il soggetto citato in giudizio per responsabilità amministrativa e la società assicuratrice, cognizione che appartiene esclusivamente alla sfera giurisdizionale del Giudice Ordinario.....5

anche per il giudice di appello la Compagnia di assicurazioni non si può presentare davanti alla Corte Conti.....6

**DOSSIER_RESPONSABILITA' DELLA PA INTESA COME APPARATO, POLIZZA DELLA
RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE E MANCATA LEGITTIMAZIONE
PASSIVA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI**

**IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI_ DIFFERENZA FRA RESPONSABILITA' CIVILE
DELLA PA INTESA COME APPARATO E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DELLA SINGOLA PERSONA**

*in sede civile l'amministrazione puo' essere condannata qualora vi siano gli
elementi, soggettivi ed oggettivi, per l'applicazione dell'articolo 2043 cc_ in
particolar modo il dolo o la colpa (senza alcuna distinzione sul grado della
stessa)*

**MENTRE IN SEDE DI DETERMINAZIONE DEL DANNO ERARIALE, LA CORTE DEI CONTI DOVRÀ
VERIFICARE IL DOLO O LA COLPA GRAVE DEL SINGOLO RESPONSABILE**

**MA NON SOLO_ AL FINE DI ASSICURARE UNA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DELLA CONDANNA,
DOVRÀ VALUTARE L'EVENTUALE VANTAGGIO COMUNQUE CONSEGUITO
ALL'AMMINISTRAZIONE O DALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO, CON IL COMPORTAMENTO,
PUR PER ALTRI VERSI DANNOSO, DA LUI TENUTO, POTENDO, INOLTRE, RICORRERE ANCHE
DELL'APPLICAZIONE DEL POTERE RIDUTTIVO**

passaggio tratto dalla sentenza numero 1107 del 12 marzo 2013 pronunciata LA CORTE DEI CONTI
_SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

*sussiste un diverso petitum e di una diversa causa petendi fra l'azione di responsabilità
amministrativa e l'azione civile di danno contro la P.A.*

*E' pacifico, infatti, che "in giurisprudenza (cfr. Sez. I, n. 139 del 17.4.1989; Sez. II, n. 100 del 23.9.1996
; Sez. III, n. 25 del 3.2.1998; Sez. II, n. 101 del 26.3.1998; Sez. II, n. 321 del 27.10.2000) che le sentenze
civili di condanna a carico della PA non esplicano efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità,
anche se il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi (prove testimoniali,
documentazione, consulenze tecniche, ragionamento seguito dal giudice civile) utili a formare il
proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., pur quando il convenuto sia rimasto estraneo al
processo civile" (Corte conti Sez. III Appello 623/2005).*

*Il Giudice civile giunge a condannare l'amministrazione a risarcire il privato qualora ravvisi
l'elemento psicologico del dolo e della colpa ai sensi dell'articolo 2043 c.c.. Nell'azione susseguente di
rivalsa per danno indiretto, invece, il Giudice contabile dovrà, al fine di addivenire ad una sentenza di
condanna nei confronti degli Amministratori che hanno agito, individuare la colpa grave dell'agente
pubblico e, successivamente, al fine di assicurare una corretta quantificazione della condanna, dovrà
valutare l'eventuale vantaggio comunque conseguito all'amministrazione o dalla comunità di
riferimento, con il comportamento, pur per altri versi dannoso, da lui tenuto, potendo, inoltre,
ricorrere anche dell'applicazione del potere riduttivo.*

*"E' evidente però che il giudice contabile, ove giunga a pronunce diverse da quelle prese del giudice
ordinario, deve adeguatamente e puntualmente motivarle, anche in specifico riferimento alla diversa
ricostruzione, interpretazione o valutazione dei fatti di causa comuni e del relativo materiale
probatório" (Corte conti Sez. III Appello 623/2005).*

**alla pa intesa come apparato va applicato l'art 2043 cc_mentre al singolo,
imputabilità solo per dolo o colpa grave**

***ai responsabili, la corte dei conti, imputa una quota di danno al netto del
massimale della polizza (non attivata per ritardo nel pagamento del premio)***

**LE FINANZE AZIENDALI NON AVREBBERO SUBITO UN PREGIUDIZIO ECONOMICO NELLA MISURA
IN CUI SAREBBE INTERVENUTA LA COPERTURA ASSICURATIVA, SE NON FOSSE
INTERVENUTO UN COLPEVOLE RITARDO NEL PAGAMENTO DEL PREMIO INDISPENSABILE
PER "ATTIVARE" LA POLIZZA**

**PREMESSO CHE IL GIUDICE CONTABILE, NEL DETERMINARE IL DANNO ASCRIVIBILE AI
CONVENUTI, DEVE TENER CONTO DELLA PARTE DI DANNO EZIOLOGICAMENTE
COLLEGABILE AD ALTRI EVENTUALI EVENTI O COMPORTAMENTI (ANCHE DI SOGGETTI
EVENTUALMENTE NON CHIAMATI IN GIUDIZIO, NON RICORRENDO UN'IPOTESI DI
LITISCONSORZIO NECESSARIO), NELLA FATTISPECIE ALL'ESAME LA MANCATA
TEMPESTIVA ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO GIÀ STIPULATO SI PONE IN INDUBBIO
RAPPORTO DI CAUSALITÀ CON IL DANNO, MA, COME PRECEDENTEMENTE GIÀ DETTO,
SOLTANTO NELLA MISURA IN CUI SAREBBE INTERVENUTA LA COPERTURA ASSICURATIVA.**

***Il contratto assicurativo acquisito agli atti di causa dopo l'ordinanza istruttoria - oltre a confermare
quanto riportato nella sentenza civile circa l'intempestivo pagamento del premio rispetto alla prevista
decorrenza del contratto - evidenzia da un verso che esso copriva anche i danni causati da colpa grave
dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria (cfr art. 4 delle condizioni di assicurazione), e da altro verso che
il massimale assicurato era di £ 100.000.000 per ogni persona danneggiata. Ne consegue, con
palmare evidenza, che il danno che l'Azienda avrebbe comunque sopportato, anche in presenza di una
polizza efficace, ammonta a € 172.990,49 (€ 224.636,18 - € 51.645,69).
Di tale danno, ad avviso del Collegio, devono rispondere gli odierni convenuti, poiché dall'esauritiva
istruttoria svolta dal Giudice Civile di Matera e soprattutto dalla condivisibile Consulenza Tecnica
d'Ufficio disposta dal predetto organo giudicante e depositata agli atti di questa causa dal Requirente,
emergono riscontri utili a confermare l'assunto attoreo circa la grave colpa professionale dei medici
convenuti, anche se emergono altresì elementi per disporre una diversa ripartizione dell'addebito
rispetto a quella proposta nell'atto introduttivo del giudizio, che richiedeva un addebito in parti
uguali, comunque facendo "salvo diverso avviso del Collegio".***

a cura di Sonia Lazzini

***passaggio tratto dalla sentenza numero 91 del 12 marzo 2008 pronunciata LA CORTE DEI CONTI
_SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA***

**colpevole ritardo pagamento polizza ente_danno erariale quindi al netto del
massimale ancorchè non erogato**

ERRORE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO che ha dedotto dal danno il massimale di polizza senza maggiorarlo della rivalutazione monetaria_

applicando il coefficiente di rivalutazione ISTAT si perviene all'importo rivalutato di € 104.880,11. Tale importo (e non quello di € 51.645,69) va scomputato dal danno liquidato in sede civile.

ESCLUSA LA FONDATEZZA DELL'APPELLO PER QUANTO RIGUARDA L'ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA RESPONSABILITÀ E PRESO ATTO DELLA RIPARTIZIONE DELL'ADDEBITO NELLE QUOTE INDICATE IN SENTENZA (80% A P_ E 20% A S_), OSSERVA IL COLLEGIO CHE IL GRAVAME MERITA PARZIALE ACCOGLIMENTO PER QUANTO CONCERNE IL DEDOTTO ERRORE SULLA INCIDENZA DEL MASSIMALE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CHE È STATO SCOMPUTATO DAI PRIMI GIUDICI.

AL RIGUARDO, OCCORRE INNANZITUTTO RAMMENTARE CHE LA SEZIONE TERRITORIALE HA RITENUTO DI DETRARRE DALL'IMPORTO LIQUIDATO DALL'AZIENDA SANITARIA AI SOGGETTI DANNEGGIATI (€ 224.636,18) LA SOMMA CORRISPONDENTE AL MASSIMALE ASSICURATO (€ 51.645,69); MASSIMALE CHE LA ASL NON HA POTUTO RECUPERARE A CARICO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI, IN QUANTO IL PREMIO È STATO PAGATO IN RITARDO. IN SOSTANZA, RAVVISATO IL CONCORSO DI COLPA DI COLORO AI QUALI ERA ADDEBITABILE IL RITARDO NELLA ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA, HA QUANTIFICATO IL DANNO IMPUTABILE AI CONVENUTI NELLA SOMMA DI € 172.990,49; CON LA CONSEGUENZA CHE - APPLICANDO IL 20% SU € 172.990,49 - IL DOTT. S_ È STATO CONDANNATO AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI € 34.598,10.

Premesso che – in mancanza di una impugnazione della parte pubblica - non può rimettersi in discussione la legittimità delle valutazioni compiute dai primi giudici in ordine alla sussistenza di un concorso colposo per il ritardo nell'attivazione della polizza, osserva il Collegio che in effetti – come dedotto dalla parte privata appellante – tali valutazioni avrebbero dovuto condurre alla detrazione di un importo superiore rispetto a quello indicato in sentenza; e ciò per la semplice considerazione che il massimale stabilito nel gennaio del 1985 in lire 100.000.000 (pari ad euro 51.645,69) doveva essere rapportato ai valori correnti di rivalutazione riferiti al momento della liquidazione del danno in sede civile e, cioè, al 2001.

In tali limiti l'appello merita di essere accolto, non essendo fondata la pretesa maggiorazione del massimale anche per interessi, trattandosi di accessori del credito che non sono stati presi in considerazione nella liquidazione del danno.

In definitiva, tenuto conto che non risulta dagli atti la data esatta di deposito della sentenza emessa dal giudice civile nel 2001, ritiene il Collegio di dover ancorare la rivalutazione alla data più favorevole per l'appellante e, cioè, al mese di dicembre del 2001. Operando in tal senso e applicando il coefficiente di rivalutazione ISTAT si perviene all'importo rivalutato di € 104.880,11. Tale importo (e non quello di € 51.645,69) va scomputato dal danno liquidato in sede civile (€ 224.636,18); con la conseguenza che il danno imputabile a S_ resta determinato in € 23.951,21 che costituisce il 20% di € 119.756,07 (€ 224.636,18 - € 104.880,11 = € 119.756,07)

passaggio tratto dalla sentenza numero 100 del 21 febbraio 2013 pronunciata LA CORTE DEI CONTI _ SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

anche per il giudice di appello Corte Conti, il danno imputabile va scorporato del massimale di polizza, anche se non attivabile

IL CONVENUTO NON VIENE AUTORIZZATO ALLA CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE, CON IL QUALE AVEVA STIPULATO UNA POLIZZA CHE, FRA L'ALTRO, CONTEMPLAVA LA GARANZIA PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'EVENTUALE COINVOLGIMENTO NEL GIUDIZIO DI SOGGETTI TERZI, DAI QUALI IL CONVENUTO PRETENDE ESSERE GARANTITO, COMPORTEREBBE, INEVITABILMENTE, LA SOTTOPOSIZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE CONTABILE ANCHE DI PROFILI INERENTI IL RAPPORTO INTERNO DI GARANZIA TRA IL CONVENUTO ED IL CONVENENDO.

ESSENDO QUEL RAPPORTO GOVERNATO DALLE ORDINARIE REGOLE CIVILISTICHE, ESSO RISULTA CONOSCIBILE ESCLUSIVAMENTE IN ALTRO PLESSO GIUDIZIARIO (GIUDICE ORDINARIO) ESULANDO, PERCIÒ, DALLA GIURISDIZIONE DI QUESTA CORTE

passaggio tratto dalla sentenza numero 221 del 12 marzo 2012 pronunciata LA CORTE DEI CONTI _SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIA

CHIAMATA IN GARANZIA

Ancora in rito, deve essere esaminata la richiesta, della difesa del C_, di autorizzazione alla chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione con la quale il convenuto ha stipulato una polizza per rischi connessi alle funzioni espletate.

In proposito, sembra utile prioritariamente chiarire che non utile appare un approfondimento circa la natura della responsabilità amministrativa per individuarne i connotati da cui trarre argomenti per orientare il giudizio sulla eventuale ammissibilità della chiamata in garanzia.

In altri termini, un'analisi della fisionomia della fattispecie finalizzata ad accertare se la funzione caratterizzante (o, più precisamente, caratterizzante in termini di prevalenza) è quella risarcitoria o sanzionatoria non potrebbe risultare appagante. E ciò perché non può essere riconosciuto un ruolo discriminante alla natura della responsabilità amministrativa, ammettendo la chiamata in garanzia in una prospettiva (prevalentemente) risarcitoria e negandola in una prospettiva (prevalentemente) sanzionatoria.

La valutazione dell'istanza, infatti, avrebbe luogo sulla base di un parametro, oltre che altamente opinabile, in quanto fondato su valutazioni "di sistema" prive di ben evidenti punti cuspidali, anche di scarsa attitudine selettiva tenuto conto della innegabile parziale commistione dei due connotati. Posto che una funzione compensativa-risarcitoria del nocumento economico subito dall'Amministrazione è ravvisabile nella fattispecie della responsabilità amministrativa (Corte cost. sentt. 371 e 453 del 1988), la valorizzazione dell'esigenza di reintegrare l'erario della perdita patrimoniale subita potrebbe comunque indurre ad ammettere la chiamata in giudizio di terzi anche ove si ritenesse prevalente la funzione repressivo-sanzionatoria della medesima fattispecie.

In realtà, dirimente è la constatazione che l'eventuale coinvolgimento nel giudizio di soggetti terzi, dai quali il convenuto pretende essere garantito, comporterebbe, inevitabilmente, la sottoposizione alla cognizione del Giudice contabile anche di profili inerenti il rapporto interno di garanzia tra il convenuto ed il convenendo. Essendo quel rapporto governato dalle ordinarie regole civilistiche, esso risulta conoscibile esclusivamente in altro plesso giudiziario (Giudice ordinario) esulando, perciò, dalla giurisdizione di questa Corte

carattere risarcitorio o sanzionatorio della responsabilità danno erariale_non ammissione della Compagnia di assicurazioni

**ESULA DALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LA COGNIZIONE IN ORDINE
AI PROFILI INERENTI IL RAPPORTO DI GARANZIA INTERCORRENTE TRA IL
SOGGETTO CITATO IN GIUDIZIO PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E LA
SOCIETÀ ASSICURATRICE, COGNIZIONE CHE APPARTIENE ESCLUSIVAMENTE
ALLA SFERA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ORDINARIO**

**PRELIMINARMENTE, IL C_ HA CONTESTATO LA STATUZIONE CON CUI LA PREDETTA SENTENZA
HA RIGETTATO LA SUA RICHIESTA FINALIZZATA AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A
CHIAMARE IN GARANZIA LA SOCIETÀ ASSICURATRICE "COMPAGNIA ASSICURATIVA" (CON
CUI EGLI AVEVA STIPULATO UNA POLIZZA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNO ERARIALE), AVENDO IL GIUDICE DI
PRIMO GRADO AFFERMATO CHE, IN BASE ALLA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA, ESULA
DALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LA COGNIZIONE IN ORDINE AI PROFILI
INERENTI IL RAPPORTO DI GARANZIA INTERCORRENTE TRA IL SOGGETTO CITATO IN
GIUDIZIO PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E LA SOCIETÀ ASSICURATRICE,
COGNIZIONE CHE APPARTIENE ESCLUSIVAMENTE ALLA SFERA GIURISDIZIONALE DEL
GIUDICE ORDINARIO.**

*Preliminarmente, il Collegio Giudicante reputa palesemente infondata la doglianza formulata (in
maniera peraltro assai generica e senza alcun riferimento normativo o giurisprudenziale favorevole
alle sue tesi) da C_ Antonino relativamente alla statuizione con cui la sentenza di primo grado ha
rigettato la sua richiesta finalizzata ad ottenere l'autorizzazione a chiamare in garanzia la società
assicuratrice "Compagnia assicurativa" (con cui egli aveva stipulato una polizza per la copertura dei
rischi derivanti da responsabilità amministrativa per danno erariale).
Infatti, come esattamente osservato dal Giudice di primo grado, la consolidata giurisprudenza risulta
unanimemente orientata nel senso che esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti la cognizione in
ordine ai profili inerenti il rapporto di garanzia intercorrente tra il soggetto citato in giudizio per
responsabilità amministrativa e la società assicuratrice, cognizione che appartiene esclusivamente
alla sfera giurisdizionale del Giudice Ordinario.*

*passaggio tratto dalla sentenza numero 11 del 9 gennaio 2013 pronunciata LA CORTE DEI CONTI _
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA*

**anche per il giudice di appello la Compagnia di assicurazioni non si puo' presentare
davanti alla Corte Conti**